Tribunale di Salerno

L'anno 2010, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 11.40 nella stanza del Presidente Dott. Ferrara Francescopaolo, ai fini della discussione sulla "chiamata di cause" e sulla "reperibilità dell'ufficio GIP-GUP" sono presenti per la parte pubblica:

1) Dott. Elio Di Masso - Dirigente Amministrativo del Tribunale di Salerno, per le OO.SS ed R.S.U

1) Carlo Sorrentino UILPA
2) Luigi Biondo RDB
3) Filomena Megaro FPCGIL
4) Clara Laudonie UILPA
5) Antonio Galatro CISL F.P.
6) Felice Savino CGIL F.P.
7) Prisco Catena CISL F.P.

Verbalizza l'Assistente Giudiziario Federico Assante.

La UIL ritiene che il servizio di chiamata di cause è un servizio ~~della Corte di Appello e~~ istituzionalmente di competenza UNEP il cui ufficio è organizzato dalla Corte di Appello per cui il servizio della chiamata di cause deve essere organizzato e gestito dallo ufficio Nep e dalla Corte di Appello.

La UIL pertanto invita il Presidente

del Tribunale ed il Dirigente del Tribunale e chiedere un incontro al Pres. della Corte di Appello nel quale si discute le modifiche del Provvedimento del 16.11.2000 a firma del Pres. della Corte di Appello che disciplinava tale servizio, anche alla luce della sottoscrizione del nuovo contratto integrativo.

Il Sig. Biondo Luigi, in ordine alla chiamata di cause chiede che vengano utilizzati gli impianti elettronici già in precedenza installati, inoltre richiama il rispetto della Circolare Ministeriale del 2008 (che si allega in copia) in cui il Min. della Giustizia, tra le altre cose, ribadisce che il servizio della chiamata di cause è in via principale assegnato al pers. in servizio e/o gli uffici NEP e che per assicurare la funzionalità del servizio può essere utilizzato a rotazione il personale in servizio nella sede. Allo stato il personale da utiliz-

tore è quello stabilito nella Contratto Collettivo Integrativo siglato nel Luglio del 2010.
Il Sig. Galatro ritiene che l'Amm.ne debba uniformarsi al Contratto Integr. Collettivo di Ministero, nel senso che le chiamate di cause deve essere effettuata dall' op. giudiziario.
È incombenza della Corte di Appello valutare il pers. sopraindicato fosse insufficiente procedere ad appl.ne degli assistenti in servizio c/o L'UNEP di Salerno agli uffici che devono sostenere con il proprio personale al cosiddetto servizio di "chiamate di cause". Il Sig. Savino nel chiedere il rispetto del recente integrativo di Ministero per quanto riguarda le figure prof. da utilizzare, fa presente che l'attuale organizzazione del lavoro demanda l'organizzazione stessa alla Corte di Appello. Pertanto pur ritenendo che vi possono essere momenti organizzativi basati sul principio della sus

sidiarietà tra gli uffici. Bisogna
che vi siano le condizioni perché
ciò avvenga. A tal fine ritiene
utile, in tempi brevi, affrontare
il problema nella sede propria che
ad avviso del sottoscritto non è
quella odierna.
A questo punto il Dirigente, prendendo
atto di tutto quanto sinora esposto
dai Rappr. Sindacali, ritiene di
aderire per intero al contenuto com-
plessivo delle stesse. Inoltre fa
presente che con riferimento a quanto
disposto con verb. sindacale del
12/2/2008 (redatto c/o Corte Appello) si possa procedere all'utilizzo
anche di "strumenti meccanici"
(così come già in vigore da tale epoca
c/o gli uff. della Corte di Appello),
ma limitatamente alle udienze collegiali,
a quelle di Corte di Assise ed alle
monocratiche di particolare rilievo.
Riferisce, altresì, che per il raggiungi-
mento di tale obiettivo, il Pres. del
Tribunale ha già raccolto la

disponibilità da parte dei Pres. del Settore penale dibattimentale all'utilizzo, in tal senso, e con tali modalità degli "strumenti meccanici".
Passando poi al 2° punto all'o.d.g., si decide di discutere le problematiche attinenti all'istituto della cosiddetta "reperibilità".

Il Dirigente del Tribunale

Il Sig. Galatro per la CISL, con riferimento all'esame dell'istituto della reperibilità, ritiene, in conformità dei precetti del CCI di Ministero che il contingente di riferimento debba essere formato dalle seguenti figure prof. li: cond. automezzi; cancelliere 2ª area F4, ff esistenti giud. F3 in via residuale; funzionario giudiziario 3ª area.
Chiede il Dr. Gioacchino Di Marzo per la redazione del presente verbale alle ore 14,05.
La Uil, Carlo Esposito, ritiene che l'amministrazione nell'emanare i provvedimenti di reperibilità debba valutare le professionalità e i compiti e le mansioni che

gli stessi debbano espletare alla [illegible]
nuovo CCNL che ha previsto che [illegible]
professionale C1 alla previsto e specifica[illegible]
solo l'ex C1 compie tutti gli atti che la
legge demanda al cancelliere. Invero la
amministrazione a verificare i contenuti del
c.p.c. e del c.p.p. e del regolamento di
esecuzione dello stesso che prevedono distinte
attività per l'ex figura professionale del C1.
La CGIL ritiene inoltre che appare chiaro
che non possono essere svolte attività di
pertinenza a figure professionali di area
diverse, compresi quelle dell'assistenza alla
udienza. La CGIL alla luce del nuovo CCNL
di Ministero che pone l'assoluta impossibi-
lità della interfungibilità delle funzioni tra
le aree ed in considerazione che, allo stato,
l'istituto della reperibilità è legato a
compiti e funzioni di esclusiva competenza
del cancelliere ex B3 ritiene, sempre alla
luce di quanto previsto dal suddetto CCNL,
che potrebbero essere adibiti ai compiti propri
della reperibilità anche le figure ex B2 in
situazioni di carenza. Per quanto detto la
CGIL è dell'opinione che i funzionari di

3° ora non possono in alcun caso essere distolti per andare alle attività legate alla reperibilità.
In ordine alla reperibilità la RDB/Usb [illegible], ritiene che, alla luce del nuovo CCNL, le figure che stabiliscono relativamente alla assistenza al magistrato siano quelle delle figure professionali del cancelliere in via principale e dell'assistente in via sussidiaria poiché un adeguato [illegible] mentre per la messa in esecuzione dei provvedimenti del giudice qualora necessario deve essere delimitata la figura professionale dell'operatore giudiziario.
Il Dirigente, preso atto di quanto riferito dalle OO.SS. ed in considerazione della necessità di sottoporre la questione relativa alla problematica evidenziata alla Presidenza ed ai magistrati, si riserva.

L.C.S.

RDB USB

CISL FP

CISL F.P.

FPCGIL

Clara Candolo UILPA

UILPA

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento

Ai Sigg.ri

Presidente di Corte di Appello

Presidente di Tribunale

Loro Sedi

OGGETTO: attività di chiamata di udienza

Sono pervenute diverse segnalazioni di Uffici Giudiziari in ordine alle difficoltà di assicurare il servizio di chiamata all'udienza, a causa delle carenze di organico nella figura professionale di operatore giudiziario (posizioni economiche del vecchio CCNL B1 e B2).

Le difficoltà riscontrate sono reali e va quindi raccomandato in via generale, finché perdurino le attuali scoperture di organico, uno sforzo per individuare le tipologie di udienze in cui il servizio si riveli essenziale, laddove non si acceda, come diversi uffici nella loro potestà organizzativa hanno fatto, a strumenti meccanici di chiamata in udienza.

Per il resto credo opportuno rammentare che il servizio di chiamata di udienza nel mansionario di cui al Contratto Integrativo 1998 – 2001 è indicato come una delle attività spettanti sia per gli operatori giudiziari B1, sia per gli operatori giudiziari B2.

Il Contratto non fa differenza alcuna tra gli operatori giudiziari addetti alle Cancellerie e quelli assegnati agli Uffici NEP ed è pacifico che possano essere addetti entrambi (come si evince dalla assenza in tali ultimi uffici di operatori giudiziari B1).

Già con Circolare di questo Dipartimento del 5 aprile 2002 veniva specificato, al fine di giungere ad una omogenea regolamentazione del servizio, che in via principale il

[redacted]

servizio doveva essere svolto dagli operatori giudiziari in servizio presso gli Uffici NEP, ed anche che qualora il numero di questi ultimi, tenuto conto del carico di lavoro derivante dagli altri impegni istituzionali, non fosse sufficiente ad assicurare il servizio, potevano essere utilizzati operatori giudiziari B 1 e B 2 in organico presso gli uffici giudiziari senza necessità di un preventivo provvedimento di applicazione presso gli locali UNEP.

In tale ultimo contesto dovranno essere adottate quelle misure di carattere organizzativo che risultino più adeguate ad assicurare la funzionalità del servizio; quali ad esempio la rotazione tra tutti gli operatori giudiziari nella sede, l'utilizzo di personale appartenente alla figura professionale di ausiliario B 1 etc.

Si tratta di scelte e modalità organizzative che spettano al magistrato capo dell'ufficio e al dirigente amministrativo e che dovranno cercare di conciliare le diverse esigenze di funzionalità dei vari uffici interessati.

Con i migliori saluti.

Il Capo Dipartimento
Claudio Castelli